

**ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE**  
**ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 426 in data 27-01-2023**

OGGETTO : ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, EX ART. 14BIS DELLA L. 241/1990 - MODIFICA E CONTESTUALE RINNOVO, ALL'IMPRESA EDIL CERVINO S.R.L., DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOC. VORPILLES, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006, RILASCIATA CON PD N. 3 DEL 4/1/2011, E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006, RILASCIATA CON DGR N. 3655 DEL 23/12/2010.

**Il Dirigente della Struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive**

- richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;
- richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. riguardante le norme sul procedimento amministrativo;
- richiamata la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. riguardante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare gli articoli 184-ter, 184-quater, 208 e 269;
- richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 5 febbraio 1998 recante "*individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22*" e s.m.i.;

- richiamato in particolare l'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante *"norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi"*;
- vista la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 *"Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"* e s.m.i.;
- richiamata la Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 *"Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali"*;
- considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;
- richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale n. 3284/2006 e n. 1500/2013, concernenti le modalità di calcolo, le specifiche per la stipula e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 18 luglio 2014, riguardante le disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3 in data 4 gennaio 2011, concernente *"Autorizzazione alla Edil Cervino S.r.l. di Valtournenche, all'esercizio e alla gestione di operazioni di recupero di rifiuti nell'impianto di lavorazione di materiali inerti già presente in Comune di Valtournenche, loc. Vorpilles (cava), ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006"*;
- dato atto che la validità dell'autorizzazione rilasciata con il citato PD 3/2011 era fissata in 10 anni a partire dalla data del provvedimento stesso, vale a dire fino al 4 gennaio 2021;
- richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 in data 20 gennaio 2011, concernente *"Nullaosta ad un diverso utilizzo di una porzione di area ricompresa nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) in località Vorpilles nel Comune di Valtournenche, da parte della ditta Edil Cervino S.r.l. di Valtournenche, ai sensi della L.R. 5/2008"*;
- richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 964 in data 8 marzo 2011, concernente *"Verifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 3284/2006, della conformità della garanzia finanziaria presentata dall'impresa Edil Cervino S.r.l., di Valtournenche, per le attività autorizzate con PD 3/2011 nell'impianto di lavorazione di materiali inerti in loc. Vorpilles nello stesso Comune"*;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3655 del 23 dicembre 2010, concernente *"Aggiornamento per modifica sostanziale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata all'impresa Edil Cervino S.r.l., di Valtournenche, con D.G.R. 3089/2007, per inserimento emissioni diffuse provenienti dall'attività di recupero rifiuti inerti svolta in Valtournenche, loc. Vorpilles"*;
- dato atto che la validità dell'autorizzazione alla produzione di emissioni diffuse di polveri in atmosfera provenienti dalla gestione dei rifiuti, rilasciata con la suddetta DGR 3655/2010, è fissata in 10 anni a partire dalla data dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, vale a dire il PD n. 3 del 4 gennaio 2011, pertanto fino al 4 gennaio 2021;
- richiamata l'istanza presentata dall'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 2 luglio 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 8 luglio 2021, prot. n. 4719/TA e prot. n.

4779/TA, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con il citato Provvedimento Dirigenziale n. 3/2011;

- preso atto che l'istanza di rinnovo è stata presentata alla Regione entro i termini previsti dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, e pertanto l'impresa potrà continuare le operazioni di recupero già autorizzate oltre la scadenza dell'autorizzazione, fino all'esito del procedimento amministrativo relativo al rinnovo stesso;
- preso atto che la citata istanza include anche il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione di emissioni diffuse di polveri in atmosfera provenienti dalla gestione dei rifiuti, rilasciata con la suddetta DGR 3655/2010;
- richiamata la nota in data 24 settembre 2020, prot. n. 6342/TA, di richiesta di documentazione integrativa all'istanza, necessaria ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di competenza, e nella quale si esplicitava, inoltre, la necessità di aggiornare l'autorizzazione al mutato quadro normativo nazionale, relativamente alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetta End of Waste) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- richiamata la nota dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 20 ottobre 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 22 ottobre 2020, prot. n. 6955/TA, con la quale veniva trasmessa parte della documentazione integrativa richiesta, unitamente al parere dello Studio legale Mascetti in merito all'applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- richiamata la nota in data 14 novembre 2020, prot. n. 7575/TA, di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di competenza per la valutazione dell'istanza, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 19/2007;
- richiamata la nota dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 20 novembre 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 23 novembre 2020, prot. n. 7786/TA, con la quale veniva trasmessa ulteriore documentazione integrativa all'istanza, ancora mancante;
- richiamata la nota in data 3 dicembre 2020, prot. n. 8084/TA, di comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- richiamata la nota del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, in data 28 dicembre 2020, prot. n. 13406, ns prot. n. 8592/TA, nella quale si evidenziavano diverse criticità ed aspetti da chiarire integrando la documentazione tecnica allegata all'istanza;
- richiamata la nota in data 19 gennaio 2021, prot. n. 325/TA, di comunicazione di indizione della conferenza dei servizi in modalità sincrona per il giorno 4 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lettera d), della Legge 241/1990 e s.m.i., al fine di vagliare e valutare collegialmente le problematiche emerse in sede istruttoria e dai pareri pervenuti;
- richiamata la nota della Struttura Pianificazione territoriale in data 28 gennaio 2021, prot. n. 989, ns prot. n. 619/TA, concernente la richiesta, per quanto di competenza, di integrazioni e correzioni alla documentazione progettuale allegata all'istanza;
- richiamata la nota dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 2 febbraio 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 775/TA, con la quale veniva trasmesso l'elaborato progettuale "*Piano di sicurezza*" aggiornato;
- richiamato la nota di ARPA Valle d'Aosta in data 4 febbraio 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 855/TA, concernente il parere favorevole condizionato relativo al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in essere;
- richiamata la nota in data 17 febbraio 2021, prot. n. 1239/TA, concernente la trasmissione delle risultanze della riunione sincrona della conferenza dei servizi del 4 febbraio 2021, nonché la

comunicazione di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo e la contestuale richiesta, all'impresa, di documentazione integrativa, secondo quanto emerso nel corso della riunione stessa, entro il termine di 30 giorni;

- richiamata la nota dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 17 marzo 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 1998/TA, concernente la richiesta di una proroga di ulteriori 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta;
- richiamata la nota in data 24 marzo 2021, prot. n. 2205/TA, di comunicazione di concessione della proroga di 30 giorni richiesta, posticipando quindi il termine per la consegna delle integrazioni al 18 aprile 2021;
- richiamata la nota dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 17 aprile 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 19 aprile 2021, prot. n. 2844/TA, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- richiamata la nota in data 30 aprile 2021, prot. n. 3211/TA, concernente la comunicazione di riavvio dei termini per la conclusione del procedimento e contestuale ripresa dei lavori della conferenza dei servizi in modalità asincrona, visto il perdurare della situazione di emergenza dovuta all'epidemia di SARS-Cov-2;
- richiamata la nota del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio in data 30 aprile 2021, prot. n. 4929, ns prot. n. 3235/TA, concernente la richiesta all'impresa Edil Cervino S.r.l. di aggiornare le valutazioni geologiche e eventualmente il piano di gestione del rischio presentati, alla luce del nuovo studio geologico condotto sul torrente Vofrède commissionato dal Comune di Valtournenche e appena completato;
- richiamata la nota del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio in data 14 maggio 2021, prot. n. 5500, ns prot. n. 3677/TA, nella quale si comunica che nella documentazione integrativa presentata dall'impresa non sono state recepite tutte le richieste dello scrivente dipartimento e pertanto si richiedono ulteriori aggiornamenti e correzioni;
- richiamata la nota dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 21 maggio 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 24 maggio 2021, prot. n. 3860/TA, concernente la richiesta di sospensione di 15 giorni dei termini per la conclusione del procedimento al fine di poter ottemperare alle richieste delle citate note del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio;
- richiamata la nota in data 28 maggio 2021, prot. n. 4008/TA, concernente l'accoglimento della richiesta di sospensione per 15 giorni dei termini per la conclusione del procedimento;
- richiamate le note dell'impresa Edil Cervino S.r.l. in data 7 giugno 2021, prot. n. 4168/TA, e in data 8 giugno 2021, prot. n. 4227/TA, concernenti la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- richiamata la nota in data 10 giugno 2021, prot. n. 4313/TA, di comunicazione di riavvio dei termini per la conclusione del procedimento e la contestuale richiesta agli enti partecipanti alla conferenza dei servizi di esprimere i loro pareri finali, alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta, nel termine massimo di 10 giorni;
- richiamata la nota della Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria in data 14 giugno 2021, prot. n. 4384/TA, nella quale, alla luce della versione definitiva della documentazione progettuale presentata dall'impresa per l'aggiornamento e il contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e gestione di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, si comunica che *“non sussistono le condizioni per ritenere necessaria una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009”*;

- dato atto che in fase di conclusione dell'istruttoria è emersa, dall'ultima versione della documentazione progettuale, la sovrapposizione dell'area oggetto dell'impianto di recupero di rifiuti con il vincolo del P.R.A.E., all'interno del quale, ai sensi della L.R. 5/2008, non sono consentite attività diverse rispetto all'attività di cava e pertanto risulta necessario sanare prima questa problematica per poi addivenire alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- dato atto che nella seconda metà del 2021 e fino alla prima metà del 2022 si sono svolti diversi incontri tra l'impresa proponente e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con i rispettivi legali, che hanno portato all'individuazione di un percorso amministrativo per sanare la sovrapposizione dell'impianto di recupero rifiuti con il vincolo del P.R.A.E.;
- richiamata la nota in data 31 agosto 2022, prot. n. 6563/TA, concernente la comunicazione della ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi, nonché la convocazione della riunione in sede decisoria della Conferenza per il giorno 13 settembre 2022;
- richiamate le risultanze della riunione sincrona della Conferenza dei Servizi del 13 settembre 2022, trasmesse con nota in data 4 ottobre 2022, prot. n. 7426/TA, con la quale si comunicava inoltre la determinazione di conclusione positiva condizionata del procedimento, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni emerse nelle riunioni e nei pareri pervenuti, e a condizione dell'ottenimento del nullaosta a diverso utilizzo delle aree dell'impianto ancora sotto vincolo P.R.A.E., ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 5/2008;
- richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 1423 in data 21 novembre 2022, concernente *“Nullaosta a un diverso utilizzo di una porzione di area ricompresa nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) in località Vorpilles nel Comune di Valtournenche, ai sensi della L.R. 5/2008”*;
- rilevato che entro il termine della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti, o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, ed in particolare:
  - Str. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, Ufficio Tutela qualità dell'aria - parere positivo condizionato, pervenuto con nota in data 4 febbraio 2021, prot. n. 880/TA, *“a condizione che vengano adottate le misure di contenimento delle emissioni diffuse già indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione e di quelle riportate nell'AUA relativa all'attività di lavorazione inerti, di seguito riportate:*  
*Ad integrazione delle prescrizioni previste nella parte I, dell'Allegato V, alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 (“Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti”), per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative, per le seguenti fasi:*
    - *Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti:*
      - *provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;*
      - *limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;*
      - *limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore dei mezzi nei periodi di non utilizzo;*
      - *assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;*

- *assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale, durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;*
- *assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti, per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto.*
- *Stoccaggio di materiali polverulenti:*
  - *lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso all'umidificazione dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi e in presenza di forte vento";*
- Str. Patrimonio paesaggistico e architettonico - parere positivo, pervenuto con nota in data 4 febbraio 2021, prot. n. 695, ns prot. n. 904/TA del 5 febbraio 2021;
- Str. Pianificazione territoriale - parere positivo condizionato, pervenuto con nota in data 21 maggio 2021, prot. n. 5813, ns prot. n. 3823/TA, confermato con nota in data 16 settembre 2022, prot. n. 9589, ns prot. n. 6952/TA, *"segnalando tuttavia la necessità di apportare le dovute modificazioni al piano regolatore con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 11/1998, come dettagliati nella DGR 628/2013";*
- A.R.P.A. della Valle d'Aosta - parere positivo condizionato, pervenuto con nota in data 21 maggio 2021, prot. n. 6526, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 3841/TA, *"ritenendo fondamentale che siano riportati nel provvedimento autorizzativo tutti i criteri per far cessare la qualifica di rifiuto che sono definiti in linea generale dall'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006 e nello specifico nella relazione tecnica (rev 14 aprile 2021) allegata alla domanda di rinnovo con particolare riferimento a quanto riportato nello schema di pagina 20, comprese le analisi previste sui rifiuti in ingresso (parte iniziale dello schema). Si prescrive inoltre che i campionamenti e le indagini analitiche sui rifiuti in ingresso e sui materiali ottenuti dopo le attività di recupero (per questi ultimi la prescrizione si riferisce in particolare all'attestazione degli Standard ambientali) siano effettuati da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e che le indagini analitiche siano condotte adottando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale";*
- Str. Tutela qualità delle acque - parere positivo pervenuto con nota in data 21 giugno 2021, prot. n. 4604/TA;
- A.R.P.A. della Valle d'Aosta - determinazioni conclusive (a conferma del citato parere prot. n. 3841/TA), pervenute con nota in data 22 giugno 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 4635/TA, nel quale viene riportata la tabella riassuntiva con i criteri fondamentali per far cessare la qualifica di rifiuto per ogni tipologia di rifiuto trattato, precisando che *"si ritiene necessario che tali criteri siano riportati nell'atto autorizzativo rilasciato";*
- Dip. Programmazione, risorse idriche e territorio - parere positivo condizionato, pervenuto con nota in data 8 luglio 2021, prot. n. 7980, ns prot. n. 5037/TA, confermato con nota in data 13 settembre 2022 prot. n. 9475, ns prot. n. 6867/TA, nel quale si precisa che *"Sulla base dell'istruttoria condotta, della documentazione progettuale allegata, delle dichiarazioni di compatibilità rilasciate dal geologo Dario Mori in merito alla compatibilità dell'impianto rispetto ai vincoli insistenti e ai fenomeni di dissesto attesi, lo scrivente Dipartimento non evidenzia motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto. Si ricorda che la compatibilità dell'impianto è legata alla rispondenza dei contenuti del predetto studio di compatibilità, della perizia di interferenza valanghiva e*

*della corretta attuazione del piano di gestione del rischio. Si ricorda che non è consentito il posizionamento di cumuli di rifiuti a meno di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, torrente Marmore e torrente Vofrède, né nelle aree interessate dall'evento di agosto 2017, né nelle aree allagate identificate dallo studio di bacino del predetto torrente (carte dei tiranti e delle velocità). Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, le sponde dei corsi d'acqua devono essere comunque lasciate libere da materiali e mezzi. La non osservanza delle predette prescrizioni fa decadere la valenza degli assensi di competenza rilasciati dallo scrivente Dipartimento”;*

- dato atto che non essendo pervenuti pareri dalle altre strutture regionali ed enti coinvolti nella Conferenza di servizi sopra richiamati (Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, comun di Valtournenche, Azienda USL della Valle d'Aosta), ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990, si intendono acquisiti gli assensi degli stessi;
- tenuto conto che l'impianto in oggetto non svolge operazioni di smaltimento, ma unicamente operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi già da tempo autorizzate e considerato che il rinnovo di cui al presente provvedimento non comporta sostanziali modifiche delle lavorazioni materialmente svolte nel sito autorizzato;
- tenuto conto che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;
- dato atto che l'istruttoria di competenza della struttura si è conclusa positivamente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - nell'impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella seguente tabella, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi espressamente indicati:

CER, descrizione, rif. norma specifica	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
<p>17 05 06 - materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05</p> <p><b>Artt. 184-ter e 184-quater del D.Lgs. 152/2006</b></p>	<p><b>Provenienza:</b></p> <p>attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici.</p> <p><b>Caratteristiche del rifiuto:</b></p> <p>materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua &lt; 80%;</p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;</p> <p>verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p> <p><b>Attività di recupero:</b></p> <p>a) selezione granulometrica e lavaggio, per la produzione di aggregati destinati all'impiego nella produzione di calcestruzzi <b>(R5)</b>;</p> <p>b) messa in riserva <b>(R13)</b>.</p>	<p>15.800 t/a</p> <p>(10.500 m<sup>3</sup>/a)</p>	<p>15.800 t</p> <p>(10.500 m<sup>3</sup>)</p>

	<p><b>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</b></p> <p>aggregato riciclato destinato alla produzione di conglomerati cementizi, conforme in ogni lotto alla norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio, e gestito nel rispetto dell'art. 184-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.</p>		
<p><b>17 05 04</b> - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 05</p> <p><b>Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006</b></p>	<p><b>Provenienza:</b></p> <p>attività di scavo.</p> <p><b>Caratteristiche del rifiuto:</b></p> <p>materiale inerte, vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti;</p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;</p> <p>verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p> <p><b>Attività di recupero:</b></p> <p>a) vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di <b>(R5)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. materie prime secondarie per l'edilizia costituite da inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata, destinate alla formazione di rilevati e sottofondi;</li> <li>ii. materie prime secondarie (terre) destinate ad interventi di sistemazione di aree verdi e recuperi ambientali;</li> </ul> <p>b) messa in riserva <b>(R13)</b>.</p> <p><b>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</b></p> <p>a) per ogni lotto (volume massimo 3000 m<sup>3</sup>) si ottengono MPS conformi rispettivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. norme UNI applicabili e limiti di cui al test di cessione previsto all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;</li> <li>ii. limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</li> </ul>		
<p><b>19 12 09</b> - minerali (ad esempio sabbia e rocce)</p> <p><b>Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006</b></p>	<p><b>Provenienza:</b></p> <p>rifiuto prodotto internamente all'impianto, proveniente dal trattamento (lavaggio) dei rifiuti di cui al CER 17 05 06.</p> <p><b>Caratteristiche del rifiuto:</b></p> <p>rifiuto costituito da materiali fini umidi;</p>		



	<p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;</p> <p>verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p> <p><b>Attività di recupero:</b></p> <p>a) estrazione dalle vasche di sedimentazione e accumulo in area dedicata al fine di ottenere <b>(R5)</b>:</p> <p>i. materie prime secondarie per l'edilizia destinate all'utilizzo in riempimenti e rinfranchi per la posa di linee interrate, aggregati complementari per la produzione di CLS;</p> <p>ii. materie prime secondarie destinate all'utilizzo in interventi di sistemazione di aree verdi e recuperi ambientali;</p> <p>b) messa in riserva <b>(R13)</b>.</p> <p><b>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</b></p> <p>a) per ogni lotto (volume massimo 3000 m<sup>3</sup>) si ottengono MPS conformi rispettivamente a:</p> <p>i. limiti di cui al test di cessione previsto all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., nonché alla norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio ove applicabile;</p> <p>ii. limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p>		
--	---	--	--

- in fase di esercizio l'impianto dovrà essere ben identificato e delimitato in sito, e reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- dovranno essere irrigati i cumuli di materiale polverulento ogni qualvolta si manifestino condizioni meteo-climatiche favorevoli allo sviluppo delle polveri diffuse;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- il soggetto gestore deve tenere presso l'impianto il registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

- il soggetto autorizzato alla gestione deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come previsto anche dal citato DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
- i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
- devono essere scrupolosamente rispettate tutte le condizioni di operatività dell'impianto, di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza, come integrata e corretta in sede di conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento;
- in particolare, per il rifiuto di cui al codice CER 17 05 06, devono essere rispettate le procedure e le tempistiche previste all'art. 184-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 178, e ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, i materiali ottenuti dalle attività di recupero autorizzate, che rimangono nell'impianto in attesa di essere avviati a successivi utilizzi, concorrono al raggiungimento della quantità massima stoccabile autorizzata;
- i rifiuti eventualmente prodotti dalle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono essere gestiti dall'impresa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 185-bis (deposito temporaneo prima della raccolta) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'impresa deve provvedere a presentare alla Regione le garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 nei modi e nei termini definiti dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo da garantire per le operazioni autorizzate è calcolato nel seguente modo:  
 Operazione principale: R5 su rifiuti non pericolosi → 10 €/t x 15.800 t = 158.000 €
- devono essere puntualmente rispettate tutte le prescrizioni e condizioni espresse nei pareri pervenuti in sede di conferenza dei servizi semplificata;
- ritenuto pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata relativa alla richiesta, da parte dell'impresa Edil Cervino S.r.l. di Valtournenche, di modifica e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e gestione delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Valtournenche, loc. Vorpilles, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con P.D. n. 3 del 4 gennaio 2011, e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni diffuse di polveri in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 *“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”* e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27 marzo 2020, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative.

## D E C I D E

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata relativa alla richiesta, da parte dell'impresa Edil Cervino S.r.l. di Valtourneche, di modifica e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti presso l'impianto sito in Valtourneche, loc. Vorpilles, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con PD n. 3 del 4 gennaio 2011, e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, rilasciata con DGR n. 3655 del 23 dicembre 2010;
- 2) di modificare l'autorizzazione, rilasciata all'impresa Edil Cervino S.r.l. di Valtourneche con P.D. n. 3 del 4 gennaio 2011, secondo quanto riportato nella documentazione progettuale allegata all'istanza di modifica, così come integrata e corretta nel corso dell'iter della conferenza dei servizi semplificata;
- 3) di rinnovare, all'impresa Edil Cervino S.r.l. di Valtourneche, l'autorizzazione all'esercizio e gestione delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Valtourneche, loc. Vorpilles, Foglio IX, mappali 60 (parte), 61, 363 (parte), rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con PD n. 3 del 4 gennaio 2011, come modificata dal presente provvedimento;
- 4) di rinnovare, all'impresa Edil Cervino S.r.l. di Valtourneche, l'autorizzazione alla produzione di emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti dalle attività di recupero di rifiuti svolte all'interno dell'impianto in Comune di Valtourneche, loc. Vorpilles, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 con la DGR n. 3655 del 23 dicembre 2010;
- 5) di stabilire che i rinnovi di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono rilasciati per la durata di 10 anni a partire dalla data del presente provvedimento, e sono eventualmente rinnovabili presentando apposita istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- 6) di stabilire che le autorizzazioni di cui ai punti precedenti sono valide nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) nell'impianto potranno essere gestite le tipologie di rifiuti riportate nella seguente tabella, per le sole attività di recupero e i quantitativi massimi espressamente indicati:

CER, descrizione, rif. norma specifica	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
<b>17 05 06</b> - materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05  <b>Artt. 184-ter e 184-quater del D.Lgs. 152/2006</b>	<b>Provenienza:</b> attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici.  <b>Caratteristiche del rifiuto:</b> materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua < 80%;  caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;	15.800 t/a  (10.500 m <sup>3</sup> /a)	15.800 t  (10.500 m <sup>3</sup> )

	<p>verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p> <p><b>Attività di recupero:</b></p> <p>a) selezione granulometrica e lavaggio, per la produzione di aggregati destinati all'impiego nella produzione di calcestruzzi <b>(R5)</b>;</p> <p>b) messa in riserva <b>(R13)</b>.</p> <p><b>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</b></p> <p>aggregato riciclato destinato alla produzione di conglomerati cementizi, conforme in ogni lotto alla norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio, e gestito nel rispetto dell'art. 184-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.</p>		
<p><b>17 05 04</b> - terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 05</p> <p><b>Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006</b></p>	<p><b>Provenienza:</b></p> <p>attività di scavo.</p> <p><b>Caratteristiche del rifiuto:</b></p> <p>materiale inerte, vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti;</p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;</p> <p>verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p> <p><b>Attività di recupero:</b></p> <p>a) vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di <b>(R5)</b>:</p> <p>i. materie prime secondarie per l'edilizia costituite da inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata, destinate alla formazione di rilevati e sottofondi;</p> <p>ii. materie prime secondarie (terre) destinate ad interventi di sistemazione di aree verdi e recuperi ambientali;</p> <p>b) messa in riserva <b>(R13)</b>.</p> <p><b>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</b></p> <p>a) per ogni lotto (volume massimo 3000 m<sup>3</sup>) si ottengono MPS conformi rispettivamente a:</p> <p>i. norme UNI applicabili e limiti di cui al test di cessione previsto all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;</p> <p>ii. limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al</p>		

	pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).		
<p><b>19 12 09</b> - minerali (ad esempio sabbia e rocce)</p> <p><b>Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006</b></p>	<p><b>Provenienza:</b> rifiuto prodotto internamente all'impianto, proveniente dal trattamento (lavaggio) dei rifiuti di cui al CER 17 05 06.</p> <p><b>Caratteristiche del rifiuto:</b> rifiuto costituito da materiali fini umidi; caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso; verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p> <p><b>Attività di recupero:</b></p> <p>a) estrazione dalle vasche di sedimentazione e accumulo in area dedicata al fine di ottenere <b>(R5)</b>:</p> <p>i. materie prime secondarie per l'edilizia destinate all'utilizzo in riempimenti e rinfranchi per la posa di linee interrato, aggregati complementari per la produzione di CLS;</p> <p>ii. materie prime secondarie destinate all'utilizzo in interventi di sistemazione di aree verdi e recuperi ambientali;</p> <p>b) messa in riserva <b>(R13)</b>.</p> <p><b>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</b></p> <p>a) per ogni lotto (volume massimo 3000 m<sup>3</sup>) si ottengono MPS conformi rispettivamente a:</p> <p>i. limiti di cui al test di cessione previsto all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., nonché alla norma UNI EN 12620 per la produzione di conglomerato cementizio ove applicabile;</p> <p>ii. limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).</p>		

- b) in fase di esercizio l'impianto dovrà essere ben identificato e delimitato in sito, e reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- c) dovranno essere irrigati i cumuli di materiale polverulento ogni qualvolta si manifestino condizioni meteo-climatiche favorevoli allo sviluppo delle polveri diffuse;

- d) devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  - e) il soggetto gestore deve tenere presso l'impianto il registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
  - f) il soggetto autorizzato alla gestione deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come previsto anche dal citato DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
  - g) i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
  - h) devono essere scrupolosamente rispettate tutte le condizioni di operatività dell'impianto, di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza, come integrata e corretta in sede di conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento;
  - i) in particolare, per il rifiuto di cui al codice CER 17 05 06, devono essere rispettate le procedure e le tempistiche previste, in particolare, all'art. 184-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
  - j) ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 178, e ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, i materiali ottenuti dalle attività di recupero autorizzate, che rimangono nell'impianto in attesa di essere avviati a successivi utilizzi, concorrono al raggiungimento della quantità massima stoccabile autorizzata;
  - k) i rifiuti eventualmente prodotti dalle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono essere gestiti dall'impresa in conformità alle disposizioni di cui all'art. 185-bis (deposito temporaneo prima della raccolta) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) di stabilire che devono essere rispettate, in aggiunta alle precedenti, anche le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi semplificata ed esplicitate nei vari pareri pervenuti:
- a) Ad integrazione delle prescrizioni previste nella parte I, dell'Allegato V, alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 ("Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti"), per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative:
    - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
    - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
    - limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore dei mezzi nei periodi di non utilizzo;

- assicurare che le operazioni di movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
  - assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale, durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
  - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti, per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto.
  - lo stoccaggio dei materiali polverulenti deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, facendo ricorso all'umidificazione dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi e in presenza di forte vento”;
- b) devono essere puntualmente rispettati tutti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, come descritti nella relazione tecnica (rev. 14 aprile 2021), comprese le analisi sul rifiuto in ingresso. Lo schema riassuntivo di detti criteri, di cui al parere di ARPA Valle d'Aosta prot. n. 3841/TA, è allegato al presente provvedimento;
- c) i campionamenti e le indagini analitiche sui rifiuti in ingresso e sui materiali ottenuti dopo le attività di recupero (per questi ultimi la prescrizione si riferisce in particolare all'attestazione degli Standard ambientali) devono essere effettuati da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e le indagini analitiche devono essere condotte adottando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- d) la validità della presente autorizzazione è legata alla stretta rispondenza dell'impianto ai contenuti dello studio di compatibilità, della perizia di interferenza valanghiva e alla corretta attuazione di quanto riportato nel piano di gestione del rischio;
- e) non è consentito il posizionamento di cumuli di rifiuti a meno di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, torrente Marmore e torrente Vofrède, né nelle aree interessate dall'evento di agosto 2017, né nelle aree allagate identificate dallo studio di bacino del predetto torrente (carte dei tiranti e delle velocità);
- f) si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 della Lr. 11/1998, le sponde dei corsi d'acqua devono essere comunque lasciate libere da materiali e mezzi;
- 8) di stabilire che prima dell'avvio dell'esercizio delle operazioni di recupero, così come disciplinate nella presente autorizzazione, l'impresa deve provvedere a presentare alla Regione le garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 nei modi e nei termini definiti dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo da garantire per le operazioni autorizzate è calcolato nel seguente modo:
- Operazione principale: R5 su rifiuti non pericolosi → 10 €/t x 15.800 t = 158.000 €
- Le operazioni di recupero, così come disciplinate nella presente autorizzazione, potranno iniziare solamente a far data dalla notifica del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie presentate;
- 9) di stabilire che la presente autorizzazione comporta variante al P.R.G. Comunale secondo quanto rappresentato negli elaborati progettuali allegati all'istanza e integrati in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006. Pertanto dovranno essere apportate, da parte del Comune di Valtournenche, le dovute modificazioni al piano regolatore con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 11/1998, come dettagliati nella D.G.R.

628/2013. Dette modifiche sono strettamente legate alla validità della presente autorizzazione e decadono alla scadenza della stessa;

- 10) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazioni delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11) di confermare quant'altro stabilito dalla citata D.G.R. n. 3655/2010;
- 12) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 13) di notificare il presente provvedimento all'impresa autorizzata, Comune di Valtournenche, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, alle Strutture regionali competenti, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE  
- Julien BELLONE -

IL DIRIGENTE  
- Luigi BIANCHETTI -